

Notario Giovanni Bericonne
Via G. Rossini, 7 - 00198 Roma
tel. 06372578 - fax 063724996

Repertorio n. 43390

Raccolta n. 22028

ATTO COSTITUТИVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A
ROMA 2
il 26 luglio 2022
al n. 26161
serie 1T
entro 245,00

L'anno due mila ventidue, il giorno diciotto del mese di
luglio.

18 LUGLIO 2022

In Roma, Via Emanuele Filiberto n. 190, presso la sede
della Federfarma.

Avanti a me dr. Giovanni Bezzoroggi, Notario in Roma,
iscritto al ruolo di questo Distretto Notarile.

Sono presenti:

- sig. Procaccini Alfredo nato a Roma il 17 aprile 1962,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale
richiede di intervenire al presente atto quale
procuratore speciale della:

"Federfarma - Federazione Nazionale Unifarm dei
Trattori di agricoltori Italiani", con sede in Roma, Via
Emanuele Filiberto n. 190, Codice Fiscale C1976020582,
giusta procura a mio seguito in data 12 luglio 2022
reperimento n. 42378 controfirmata dal Presidente e legale
rappresentante della detta associazione Consulente Marco
nato a Torino il 18 maggio 1965, domiciliato per la
carica ove sopra; detta procura si allega in originale
al presente atto sotto la lettera "A";

- sig.a Gabrilli Maria Grazia nata a Ascoli Piceno il




27 ottobre 1970, domiciliata per la carica ove appresso,
la quale dichiara di intervenire al presente atto quale
Segretario Generale e legale rappresentante della:
"Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi,
Mense e Servizi (Filcams)" aderente alla Cgil, con sede
in Roma, Via Leopoldo Settimi n.31, codice fiscale
80185530563, giusta i poteri derivanti da statuto;
- sig. Guarini Davido nato a Melidola il 12 agosto 1962,
domiciliato per la carica ove appresso, la quale
dichiara di intervenire al presente atto quale
Segretario Generale e legale rappresentante della:
"Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti
Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)"
aderente a FIST CISL con sede a Roma, Via dei Mille
n.56, codice fiscale 80193930565, giusto i poteri
derivanti da statuto;
- sig. Boco Brunello nato a Castelnau il giorno 8
maggio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il
quale dichiara di intervenire al presente atto quale
Segretario Generale e legale rappresentante della:
"Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(Uliucs) aderente alla Cisl con sede a Roma, Via Nizza
n.128, codice fiscale 80238510582, giusto i poteri
derivanti da statuto.
Quali Comparenti, della cui identità personale lo Notario

sono testo, dichiarano di essere tutti cittadini italiani e rappresentanti di associazioni italiane, e con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

1) Tra la Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Trasporti e Farmacia Italiane, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mensa e Servizi (Filcom), la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISACAT) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltur), a seguito dell'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 7 settembre 2021 e successivi accordi, in esecuzione della previsione dello stesso CCNL, è costituita ai sensi dell'articolo 36 del codice civile una Associazione non riconosciuta senza fini di lucro avente la denominazione "Zonac di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da Farmacie private" in breve "FASTVAR".

2) L'Associazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo che verrà indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo nella richiesta del Codice Fiscale.

3) L'oggetto, la durata, le assemblee, gli organi sociali ed in genere tutte le norme che regoleranno il funzionamento della Associazione sono contenute nello statuto sociale, composto di diciotto articoli che, al presente atto, si allega sotto la lettera "S", previa



lettura da me Notario datane ai Co-parenti.

4) I Co-parenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9
del predetto statuto sociale, convergono di nominare,
come nominano, a comporre il Consiglio Direttivo formato
di sei membri per la durata di quattro anni e cioè sino
all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, i
sig.zi:

Cestello Mirco nato a Nervesa della Battaglia il 29
gennaio 1961, domiciliato a Roma, Via dei Mille n. 86,
Codice Fiscale CTT KRC 61A29 FAZ2C, Presidente, su
designazione di Pisacat;

- Palaggi Giuseppe nato a Viterbo il 3 marzo 1956,
domiciliato a Viterbo, Strada Valle Legaccia n.25,
Codice Fiscale PGG GPP 56C03 MC82G, vice Presidente su
designazione Federfarma;

- Cavazzuchi Marco nato a Mantova il 23 novembre 1962,
domiciliato a Mantova, Corso Vittorio Emanuele n.19

Codice Fiscale CVR KRC 52B23 D897N su designazione
Federfarma;

Comodo Roldic Carmelo nato a Potenza il giorno 10
novembre 1962, domiciliato a Potenza, Via XXV Aprile n.10
Codice Fiscale CMR GCR 62S7Q G862P su designazione
Federfarma;

- Franchini Stefano nato a Bergamo il 4 febbraio 1963,
domiciliato a Roma, Via Nizza n. 128,

Codice Fiscale PAX SFX 63B24 A194A, su designazione
di Iltusas;

- Antonelli Emanrico, nato a Milano il 6 giugno 1965,
domiciliato a Roma, Via Leopoldo Serro n. 31, Codice
Fiscale MTK FRC 65H06 F2051, su designazione Filcams.

5) A comporre il Collegio dei Revisori Contabili
composto di tre membri ai sensi e per gli effetti
dell'art. 11 del predetto statuto sociale, convengono ai
nomi, come nominano, per la durata di quattro anni
e cioè sino all'approvazione del bilancio del quarto
esercizio, i sigg.:

- Trombetta Giovanni nato a Bologna il 20 gennaio 1963,
domiciliato a Bologna, Vicolo Mariscotti n. 4,


Codice Fiscale TBM CNN 63A20 A9440, Presidente, su
designazione Fedefarma;

- Boggetto Carlo Valentino Mario nato a Torino il giorno
17 luglio 1963, domiciliato a Torino, Corso Galileo
Ferraris n. 61x

Codice Fiscale BGG CLV 58L11 L219D su designazione
Fedefarma;

- Milici Antonella, nata a Roma il 5 luglio 1962,
domiciliata a Roma, Via dei Radiotelegrafisti n. 40,
Codice fiscale MLI KNT 62L71 R501W, su designazione
Filcams.

6) Le spese del presente atto e dipendenze sono a carico



nel. l'Associazione.

Atto scritto da me Notaio ai Compartenti, che a mia domanda, l'approvano. Scritto da persona di mia fiducia con macchina munita del prescritto nastro indelebile ed in parte di mia mano su due fogli per ciascuna pagina intera e fin qui della scorsa e viene sottoscritto alle ore quindici.

Foto Guarini Davide

" Alfredo Pronzato,

" Maria Grazia Gabricelli

" Francesco Paoa

" Giovanni Bettarone, Notaio.

ALLEGATO 3.A

RACC. n. 32.028

Reparto n. 43378

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventidue, il giorno dodici del mese di luglio

12 LUGLIO 2022

In Roma, via Emanuele Filiberto n. 190, presso la sede della
Federfarma.

Avanti a mn. doct. Giovanni Beriogno, Notario in Roma, iscritto
al ruolo di questo Distretto Notarile

È PRESENTE:

dott. Coassolo Marco, nato a Torino il 18 maggio 1965, domiciliato per la carica in Roma, dove apprezzato al quale dichiarava di intervenire al presente atto quale Presidente e come tale legale rappresentante dell'

"Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani", con sede in Roma, via Emanuele Filiberto n. 190, Codice Fiscale 01976520583, già stato nominato allo stesso


uso conferito in forza del vigente statuto sociale e dalla decisione
libera dell'Assemblea della Federazione in data 6 luglio 2022.

Dottor Componente della cui identità personale e qualifica, ha Notario sono certo, col presente atto nomina e costituisce procuratore speciale della nominata Federazione il dott.

Alfredo Proacciani

nato a Roma il 17 aprile 1962,

domiciliato a Roma per l'esercizio, alla Via



Emanuele Feliberti... 190


affinché, in nome, vece, conto, interesse e rappresentanza di
"Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Fitolari di
Farmacia Italiana", in concorso con le Organizzazioni Sindacali
Nazionali Filcams-Cgil, Minaspol-Cisl e Uiltaca, intervenuti
agli atti costitutivi di un Ente associativo da denominarsi
"Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti
da farmacie private", con sede da stabilirsi in Roma avente
ad oggetto, tra l'altro, lo scopo di garantire ai lavoratori
scritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa,
nonché l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie so-
cior-sanitarie nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitu-
tive, con finalità di utilità sociale nei confronti di propri
associati e di terzi senza alcun scopo di lucro, in tutto co-
me medie sarà precisato nell'atto costitutivo, conferendo all'
stesso ogni più ampio ed sproporzionato potere, compreso a tal
titolo esemplificativo e non esauritivo, quelli di:
- sottoscrivere il relativo atto costitutivo, approvare le
norme che regoleranno il funzionamento dell'Ente;
- determinare e convenire la denominazione, il patrimonio e
l'indirizzo della sede, anche in rettifica di quanto sopra in-
dicato;

- determinare l'oggetto, lo scopo e le finalità dell'Ente, da
aglio specificando ed ampliando quanto sopra indicato;

- pronedere al versamento delle quote associative.

determinare la composizione dell'organo amministrativo e determinare gli eventuali altri organi associativi sia nel numero che nei componenti, eventualmente anche negliere la carica o l'inquinante conferito, determinarne la durata anche illimitata; formare, predisporre ed approvare lo statuto associativo che regolerà il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente e pertanto convenire clausole interenti la partecipazione, le modalità di accesso, le cause di esclusione e di responso, stabilire le norme sulle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, la loro convocazione, le deliberazioni ed il diritto di voto e conseguentemente convenire nell'atto costitutivo, nei patti associativi inseriti, ogni patto, clausola e condizione, anche correttivi di quanto sopra espresso, ritenuti utili e opportuni e conformi alla legge; compiere in genere qualunque attività che possa essere necessaria per la costituzione dell'Ente; compiere tutte le attività connesse con i suddetti poteri, venendo a tale effetto conferita al nominato procuratore ogni più ampia facoltà all'uopo necessaria e anche che mai si possa eccepire difatto una determinatezza di poteri.

Il tutto con promessa di averne fin da ora l'imperato per fermo e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, a titolo gratuito e con obbligo di rendimento. Il tutto da eseguirsi in unico contesto.



alto letto da me Notaio al Compagno, che, a mia domanda
l'appoggia. Scritto da persona di mia fiducia con macchina ma-
nita del prescritto mastro indelebile ed in parte di mia mano
su un foglio per tre pagine intere e fin qui della quarta e
venga sottoscritto alle ore quindici e venti
Nestri

Marcantonio

François Ferrer



FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI
DELLE FARMACIE PRIVATE

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Il "Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private", un'ente denominato "FASIFAR", in seguito chiamato "Fondo", conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Farmacie Private (di seguito anche solo "CCNL"), è costituito da Federtarma e Plicans-Cgti, Pisascat-Cisl e Ultius Nazionali.

2. FASIFAR, ai sensi dell'art. 36 c ss. del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta o non iscritta all'albo di questo.

ART. 2 - SEDE E DURATA

1. Il Fondo ha sede in Roma.

2. La durata del Fondo è illimitata.


ART. 3 - SOCI

1. Sono soci del Fondo Federtarma e Plicans-Cgti, Pisascat-Cisl e Ultius Nazionali.

ART. 4 - AMBITO DI ISCRITTI

1. Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il contratto collettivo Nazionale di lavoro per dipendenti delle farmacie private.

2. Tutti i lavoratori dipendenti, compresi coloro riqualificati



nella categoria Quadri, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in sostanza di rapporto di lavoro, assumono la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti prevista dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o ai quali il Fondo autorizza la prosecuzione volontaria della contribuzione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'iscrizione al Fondo del lavoratore, avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

4. L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- nuovo disposto in presenza di omissioni contributiva, secondo quanto previsto dal Regolamento.

ART. 5 - SCOPO E FINALITÀ


1. Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

2. Il Fondo si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo esclusivo l'erogazione, in

favore dei oggetto, individui, città e gli interventi o prestazioni sanitari e socio-sanitari nei limiti di quanto previsto dalle forti istitutive, del successivo art. 6 e del Piano sanitario.

AZI. 6 PRESTAZIONI

1. Il Fondo eroga prestazioni integrative rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed associativi di assistenza, definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le previsioni del D.lm. 9 nel D. Lgs. n. 509/1992 e dei successivi decreti attuativi.
2. L'offerta delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti o indiretti che il Fondo offre agli iscritti, sono contenuti nel Piano sanitario, deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. L'accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato "Regolamento delle prestazioni".
4. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari cui riferimento si fa in regola con il versamento, secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Per la restauro e responsabilità del Fondo sanitario, il Fondo può stipulare per l'erogazione delle prestazioni in forma riportuale una o più convenzioni con imprese di assicurazione di cui all'art. 2 nel D. Lgs. n. 509/2005 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri



soggetti abilitati dalla disciplina vigente tempo per tempo.

ART. 7 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili.

2. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permettendo sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.

3. I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

4. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

5. La funzione di riassunto della competenza degli Organi rimarrà nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva designato, in caso di decadenza e/o di dimissione ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti da Art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 276/2003.

6. Tutti i componenti degli Organi, esclusi i Soci dell'Assemblea, debbono avere maturate esperienze professionali coerenti, anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

7. La decadenza si verifica se avviene il corrispondente del Presidente
militare assente inquadrificato per almeno tre riunioni
consecutivi.
8. Nei predetti casi, il Socio non ne ha effettuato la
designazione, provvede ad una nuova designazione nel più
breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.
9. I sostituti rimangono in carica per la durata del
quadriennio in corso.
10. La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli
organi comporta la decadenza sulla carica di Presidente o di
Vice Presidente del Fondo.
11. Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo
soggetti che ricoprono cariche in altri fondi di capitale
integrativa che agiscono nelle stesse piattaforme controllate in
settore, a livello nazionale.
12. Non possono essere nominati componenti nel Consiglio
Direttivo e nel Collegio dei Revisionisti Controllisti del Fondo
coloro che abbiano interessi all'attuale analoghe o corse alle
a quelle prestate dal Fondo, ovvero svolgono attività
potenzialmente in conflitto di interessi con le relative
cariche.
13. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i
requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. n.
276/2003.

1. L'Assemblea è composta dal socio rappresentante di ciascuno dei Soci d' cui all'art. 3 del precedente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante. Non è ammessa la delega di un Socio ad altri tra Soci;

2. A titre di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Associazioni Federabili spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Precisamente:

- n. 3 voti spettano a FederFarma;
- n. 1 voto spetta a Filcams-CGIL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Fisaccat-CISL Nazionale;
- n. 1 voto spetta a Uiltura Nazionale.

3. L'Assemblea ha competenza su le seguenti materie:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai Soci societari;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei Soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio conseguente al budget previsto;
- d) delibera eventuali imprese per i componenti degli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori Contabili;

e) approva e accettati modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espresamente pervenuti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CONSO, di cui all'art. 1 del presente Statuto;

f) fissa le linee guida strategiche e programmazione dei Fondi;

g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori;


4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il rendiconto controllivo già di budget previsionale;

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente e Vicepresidente a mezzo lettera accompagnata oppure a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo posta elettronica certificata o telegramma da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Il Presidente e il Vicepresidente, insieme, devono convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Soci e il Collegio dei Revisori Contabili.

7. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili.

8. Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno



dei Soci e le relative deliberazioni sono presa con una maggioranza superiore al due terzi dei voti spettanti ai Soci e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle Parti sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza dei rappresentanti di tutti i Soci.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali 3 (tre) su designazione di Federfarma e i (uno) su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Simili Filiali-CGI, FIASCAT-CIAT, Ufficio Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente e il Vicepresidente o almeno tre dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della riunione con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:

di deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto dall'art.

- b) deliberare qui tutti necessari per l'attuazione delle
nuove norme;
- c) predisporre le proposte di bilancio annuale correntivo e
di budget previsionale del Fondo, al fine di sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare il piano biennale dell'attività del Fondo;
- e) decidere in merito ai rapporti di lavoro del personale;
- f) approvare i Regolamenti;
- g) decidere eventuali ricorsi presentati dagli associati,
secondo le norme già previste dal Regolamento della
prestazione;
- h) deliberare tutte le iniziative necessarie per la
promozione ed il monitoraggio della gestione;
- i) deliberare l'esclusione degli associati prevista
all'articolo 4, comma 8;
- j) deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
prevista all'articolo 4, comma 3 del Statuto;
- k) proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche
dello Statuto;
- l) accettare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7
del presente Statuto;
- m) decidere l'individuazione o/o l'eventuale trasferimento
del ruolo nell'ambito del Comune di Roma;
- n) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni



assunte.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, per la durata di un quadriennio, su designazione dei Soci, alternativamente fra l'Associazione Ristorazione e le Organizzazioni Sindacali.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. Presidente ed il Vice Presidente agiscono con polso e firma corrette in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

al sovrintendono e funzionamento del Fondo, esercitando tutte le funzioni ed esercenti le leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

di provvedere a tutte esigenze alla dell'operazioni del Consiglio Direttivo;

a) sopravvenire alla Ocaso Statutario determinante la scaturita
de portare in discussione;

b) in caso di comprovata urgenza occorre costituire i poteri
del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso
Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 (tre)
componenti scelti tra i professionisti iscritti agli Albi
previsti dalla legge, nominati dall'Assemblea come segue:

a) uno con la funzione di Presidente, su designazione della
Parte che non esprime il Presidente del Fondo;

b) uno designato da Federfondi;

c) uno designato congiuntamente da Piacenza 2011,
Federfondi-CTAS, Ufficio Nazionale.

2. Il Collegio dei Revisori Contabili controlla
l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della
contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle rivelanze
degli stessi alle norme contabili.

3. Il Collegio dei Revisori Contabili redige la relazione sul
bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola
all'ingrana giorni prima della sua discussione in riunione
dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto
bilancio consuntivo.

4. I Revisori Contabili partecipano senza diritto di voto
alla seduta dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



ART. 12 - GESTIONE SANITARIA

1. Al Consiglio Direttivo spetta la predisposizione del piano sanitario, quale l'attuazione ed il monitoraggio de stesso.

ART. 13 ENTRATE

1. In via ordinaria costituzione entrate del Fondo;

i contributi ordinari previsti dal contratto nazionale di cui all'art. 1;

- i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

ART. 14 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.

2. Il regime giuridico relativo ai beni ex. più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello applicato ai "fondi comuni" regolato per scilale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di cent.

3. I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che al termine di esistenza dello stesso.

4. È fatto divieto di distribuire anche in modo incorrecto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale

attivare la via del Fondo, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano im poste dalla legge.

ART. 15 ESERCIZIO ECONOMICO

1. Il bilancio del Fondo Unico,

2. L'esercizio economico da inizio il 1^o gennaio e termine il
31 dicembre di ciascun anno, il bilancio consuntivo deve
essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo
all'esercizio in oggetto. Il budget provvisorio deve essere
approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse del
Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del
Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.

ART. 16 SCOLGLIMENTO - CESSAZIONE


1. Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione
unanime dell'Assemblea, se non i casi previsti sulla legge.

2. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la
maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

3. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di
cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto,
soddisfatto tutto le eventuali passività, sarà devoluto dai
liquidatori, se non in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci,
per attività ed esenzione scaricabile a quelle che
costituiscono lo scopo del Fondo.

ART. 17 - STATUTO E REGOLAMENTO DELLI PRESTATORI

1. Il presente Statuto è approvato con voto unanime



dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni dell'art. 8;
eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere
sottoposte ed approvate con voto unanime dell'Assemblea,
secondo le disposizioni dell'art. 8.

2. Per l'attivazione del presente Statuto è fatta di
un Regolamento delle Prezazioni, da approvare con voto
unanime dell'Assemblea dei Soci, secondo le disposizioni
dell'art. 8; eventuali modifiche ed integrazioni dovranno
essere sottoposte ed approvate col voto unanime
dell'Assemblea, secondo le disposizioni dell'art. 8.

ART. 18 - RINVIO AD UN LEGALE CONTROVERSE

1. Per tutto quanto non espresamente previsto dal presente
Statuto si applicano le norme di legge in materia di
associazioni di fatto senza scopo di lucro.

2. Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno
tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di
legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza
sanitaria integrativa.

3. Per qualsiasi controvista legale è competente il foro di
Roma.

Fatto Coordini Ravenna

" Alfredo Procaccini,

" Maria Grazia Gelmini,

" Brunetta Ricci,

" Giovanni Berzolla, Notario,

**La presente copia, composta di
13 fogli, è conforme al suo originale**
Roma, 12 SET. 2022

[Handwritten signature]

